REGOLAMENTO (CEE) N. 1600/75 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1975

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per i prodotti della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della convenzione ACP-CEE di Lomé, firmata il 28 febbraio 1975, e del protocollo n. 7 ivi allegato, i prodotti della sottovoce 22.09 C I (rum, arack, tafia) originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali fino all'entrata in vigore di un'organizzazione comune del mercato degli alcolici, a condizioni che consentano lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambio fra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e fra gli Stati membri, dall'altro ; che la Comunità stabilisce ogni anno i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali, basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche maggiorati di un tasso di aumento annuo del 40 % per quanto concerne il mercato del Regno Unito e del 13 % per gli altri mercati della Comunità, tassi di aumento fissati in base alle prospettive del fabbisogno del consumo interno di ogni Stato membro ; che lo scambio di lettere relativo all'entrata in vigore anticipata di talune disposizioni della predetta convenzione, avvenuto il 28 febbraio 1975 a Lomé, prevede in particolare che la Comunità applichi autonomamente, a decorrere dal 1° luglio 1975, il protocollo n. 7 di cui trattasi ;

considerando i livelli raggiunti dalle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità e negli Stati membri durante gli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici ;

considerando che occorre, in un primo tempo, fissare le condizioni di applicazione anticipata delle disposizioni in questione per il periodo dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre 1975 ; che per questo periodo in base ai dati statistici e tenuto conto di un consumo prevedibile più rilevante durante il secondo semestre di ogni anno civile, il volume del contingente tariffario deve essere fissato a 109 200 ettolitri di alcole puro ;

considerando che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario, fondato su una ripartizione tra il Regno Unito da un lato e tra gli altri Stati membri dall'altro, sembra poter conciliare l'applicazione dei tassi di aumento previsti al protocollo n. 7 con l'applicazione, senza interruzione, della franchigia tariffaria prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente ; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri ;

considerando che occorre prevedere le misure atte ad assicurare l'applicazione del protocollo n. 7 in condizioni che consentano lo sviluppo delle tradizionali correnti di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità, da un lato, e tra gli Stati membri, dall'altro ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 1° luglio 1975 e fino al 31 dicembre 1975, il rum, l'arack e il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, originari degli Stati ACP, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 109 200 ettolitri di alcole puro.

Sono originari degli Stati ACP i prodotti che soddisfano alle condizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 1598/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975, riguardante l'applicazione anticipata di talune disposizioni della convenzione ACP-CEE di Lomé sugli scambi commerciali (1).

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è diviso in due parti. La prima, pari a 83 200 ettolitri di alcole puro è destinata al consumo nel Regno Unito. La seconda, pari a 26 000 ettolitri di alcole puro è suddivisa tra gli altri Stati membri.

2. Le aliquote di tutti gli Stati membri destinatari della seconda parte a norma del paragrafo 1 sono valide fino al termine del periodo definito all'articolo 1 e ammontano ai seguenti quantitativi espressi in ettolitri di alcole puro :

Benelux	2 275 hl
Danimarca	1 885 hl
Germania	16 900 hl
Francia	3 900 hl
Irlanda	650 hl
Italia	390 kl.

Articolo 3

Gli Stati membri amministrano le aliquote loro attribuite in base alle proprie disposizioni in materia.

Articolo 4

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate al contingente tariffario.

Il Regno Unito prenderà le misure atte a far sì che i quantitativi importati dagli Stati ACP alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 siano riservati al fabbisogno del proprio consumo interno.

Articolo 5

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 1598/75 sono applicabili ai prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. FITZGERALD

(1) Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.